

Sentenza n. 1399/2024 pubbl. il 11/12/2024
RG n. /2023
¹ Repert. n. 2494/2024 del 12/12/2024
Sentenza n. cronol. 4307/2024 del 11/12/2024



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVIVILE**

in persona del giudice unico dott. Federico Ria ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia civile in primo grado iscritta al nr. /23, cui è riunito
il /23 R.A.C.C.

TRA

elettivamente domiciliati in Pescara alla Via Alento n° 127
presso e nello studio dell'Avv. Dario Nardone del Foro di Pescara (c.f.:
NRDDRA69S03H501O), dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;

OPPONENTI nel proc.nr. 23

pagina 1 di 24

Firmato Da: RIA FEDERICO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 357b99



Sentenza n. 1399/2024 pubbl. il 11/12/2024
RG n. /2023
2 Repert. n. 2494/2024 del 12/12/2024
Sentenza n. cronol. 4307/2024 del 11/12/2024

E

elettivamente domiciliata in Pescara alla Via Alento n° 127 presso e nello studio dell'Avv. Dario Nardone del Foro di Pescara (c.f.: NRDDRA69S03H501O), dal quale è rappresentata e difesa giusta procura

OPPONENTE nel proc.nr. 23

NEI CONFRONTI DI

S.p.A., con sede legale in Roma: numero di
iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale e partita Iva
, in persona dell'Amministratore Unico e legale
rappresentante

rappresentata e difesa dall
con studio in Roma
in virtù di procura
in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio al domicilio digitale;

OPPOSTA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione in opposizione a precetto notificato in data 06.10.2023, gli opposenti nel proc.nr. 23 convenivano per l'udienza del 23.02.2024, poi differita al 07.03.2024, innanzi l'intestato Tribunale la S.p.A. per ivi sentire

pagina 2 di 24

Firmato Da: RIA FEDERICO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 357b99



accogliere le seguenti conclusioni: “ IN VIA PRELIMINARE 1) in favore di parte opponente ed ai danni della convenuta opposta, previamente accertato e dichiarato il difetto di titolarità attiva e di legittimazione attiva e processuale della convenuta, dichiarare la nullità dell’opposto atto di precetto per le motivazioni di cui in narrativa in via preliminare; IN VIA PRINCIPALE 2) in favore di parte opponente ed ai danni della convenuta opposta, previamente accertato e dichiarato la prescrizione del credito precettato, dichiarare la nullità dell’opposto atto di precetto per le motivazioni di cui in narrativa in via principale; IN VIA SUBORDINATA per i soli opposenti Consumatori sigg.ri
3) previamente accertata e dichiarata la veste di Consumatori degli opposenti sigg.ri

al momento del rilascio delle fideiussioni narrate dall’opposta - a condizione che l’opposta depositi le relative schede contrattuali - previamente riqualificata la presente domanda quale opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. come espressamente indicato dal Cass. SS.UU n. 9479 del 06 aprile 2023, in favore di parte opponente ed ai danni della convenuta opposta accertare e dichiarare la nullità del titolo esecutivo costituito dal Decreto ingiuntivo n. 2010 (R.g. n. /2010) emesso dal Tribunale di Bologna in data 23 giugno 2010, non opposto dagli odierni opposenti, per violazione del Foro del Consumatore che, all’epoca della domanda monitoria e della successiva ingiunzione, era il Foro di Pescara ove gli opposenti sono sempre stati residenti; per l’effetto, dichiarare la nullità dell’opposto atto di precetto e la prescrizione del credito precettato, per le motivazioni di cui in narrativa in via subordinata sub par. 3, 4 e 5; 4) del pari, in favore di parte opponente ed ai danni della convenuta opposta, previamente accertata e dichiarata la veste di Consumatori degli opposenti sigg.ri previamente riqualificata la presente domanda quale opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. come espressamente indicato dal Cass. SS.UU n. 9479 del 06 aprile 2023, qualora l’opposta non produrrà le schede contrattuali delle fideiussioni narrate nel ricorso per ingiunzione così impedendo l’esame ufficioso



di eventuali clausole abusive (ai sensi di Cass. SS.UU n. 9479 del 06 aprile 2023) ed impedendo, altresì, agli odierni opposenti Consumatori di formulare le pertinenti eccezioni, accertare e dichiarare la nullità del titolo esecutivo costituito dal Decreto ingiuntivo n. 2010 (R.g. n. 2010) emesso dal Tribunale di Bologna in data 23 giugno 2010 anche per difetto di prova dell'obbligo fideiussorio e, per l'ulteriore effetto, la nullità dell'opposto atto di precetto, per le motivazioni di cui in narrativa in via subordinata; 5) diversamente, qualora l'opposta produrrà le schede contrattuali delle fideiussioni narrate nel ricorso per ingiunzione, previamente riqualificata la presente domanda quale opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. come espressamente indicato dal Cass. SS.UU n. 9479 del 06 aprile 2023, previamente accertata e dichiarata la vessatorietà e la nullità della clausola di deroga del termine di cui all'art. all'art. 1957 c.c. per la violazione dell'art. ex art. 34, co. 5, del Codice del Consumo, previamente dichiarato riviviscete il termine semestrale ex art. 1957 c.c., da intendersi non più derogato, per l'effetto dichiarare la perdita di efficacia delle fideiussioni medesime e liberi i sigg.ri da qualsiasi impegno di garanzia verso l'opposta per non aver il creditore originario, né i suoi aventi causa, coltivato le proprie pretese nel richiamato termine semestrale ex art. 1957 c.c. contro la debitrice principale S.r.l., per le motivazioni di cui in narrativa in via subordinata sub par. 3, 4 e 6. IN VIA CAUTELARE 6) per una o tutte le conclusioni sopra formulate, attesi fumus e periculum come dedotti nel par. 7 della narrativa, in via cautelare inaudita altera parte o previamente provocato in contraddittorio, concedere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ex art. 615 c.p.c. (per le domande formulate in via preliminare e principale) e/o la sospensione ex art. 649 c.p.c. dell'esecutività del Decreto ingiuntivo n. 2010 (R.g. n. 0/2010) emesso dal Tribunale di Bologna in data 23 giugno 2010 (per le domande formulate in via subordinata); 7) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore dell'avv. Dario Nardone che si dichiara antistatario..”.

A fondamento della spiegata opposizione si eccepiva quanto segue:



Sentenza n. 1399/2024 pubbl. il 11/12/2024
RG n. /2023
5 Repert. n. 2494/2024 del 12/12/2024
Sentenza n. cronol. 4307/2024 del 11/12/2024

- il difetto di titolarità attiva e di legittimazione attiva e processuale della convenuta, con conseguente dichiarazione di nullità dell'opposto atto di precetto per mancato perfezionamento dei contratti di cessione ai sensi della recente Cass. 17944/2023;

- la prescrizione del credito in favore di parte opponente ed ai danni della convenuta opposta, in quanto il precetto veniva notificato nell'agosto 2010, con termine decennale di prescrizione il 25.10.2020 e conseguente dichiarazione di nullità dell'atto di precetto;

- la qualità di consumatori dei Sigg.ri ,
nonostante abbiano sottoscritto, a garanzia del contratto di leasing stipulato dalla S.r.l. con Leasing S.p.A. (già S.p.A), le fideiussioni oggetto della domanda monitoria.

Inoltre, l'opponente rappresenta che, da un esame della visura camerale storica dell'obbligata, i Sigg.ri non sono mai stati soci della società debitrice principale, non sono mai stati amministratori della medesima, non hanno mai nemmeno prestato attività lavorativa per la debitrice principale, né attività relative a quelle che possano essere confacenti con i beni oggetto del contratto di leasing (macchinari da palestra/o estetica, come si evince dalla domanda monitoria), e dunque non avrebbero garantito l'adempimento delle obbligazioni della società S.r.l. agendo nell'ambito della loro attività professionale: in conclusione, il rilascio delle garanzie lo avrebbero fatto in veste di Consumatori; applicazione dello ius superveniens costituito dalle sentenze della CGEU del 17 maggio 2022, sentenze della Corte di giustizia UE tutte del 17 maggio 2022 delle cause C-600/19, C-725/19, C-869/19 e cause riunite C-693/19, in ordine al definitivo superamento del giudicato implicito in ambito consumeristico con le conseguenti modalità operative di introitare l'eccezione de qua definite con la sentenza delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione n. 9479/2023; riqualificazione dell'azione in termini di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., con concessione dei termini di 40gg per per proporre l'opposizione tardiva;



Sentenza n. 1399/2024 pubbl. il 11/12/2024
RG n. /2023
⁶ Repert. n. 2494/2024 del 12/12/2024
Sentenza n. cronol. 4307/2024 del 11/12/2024

- la nullità del decreto ingiuntivo per violazione del Foro del Consumatore ex art. articolo 33, comma 2, lettera u) del Codice del Consumo ed inoltre “Poiché quod nullum est nullum producit effectum, la nullità dell’opposto decreto ingiuntivo impedisce allo stesso anche l’effetto interruttivo della prescrizione: si reitera a fortiori l’eccezione di prescrizione di cui al previo par. 2 nella misura in cui, quanto meno per i sigg.ri. il termine a quo per la prescrizione decennale deve individuarsi necessariamente in atti precedenti al nullo decreto ingiuntivo, da individuarsi ad onere dell’opposta”;

- la nullità della clausola di deroga dell’art. 1957 c.c. in quanto vessatoria in violazione dell’art. 34, co. 5, del Codice del Consumo e decadenza/inefficacia della garanzia; tale nullità comporterebbe la reviviscenza del termine semestrale ivi sancito e la decadenza /inefficacia della garanzia de qua per non aver la creditrice originaria e suoi aventi causa azionato il credito contro il debitore principale nel predetto termine semestrale;

- infine, l’opponente chiedeva disporsi la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo ritenendo sussistenti il fumus ed il periculum ai fini della inibitoria ex art. 615 c.p.c. (per le domande formulate in via preliminare e principale) e/o ex art. 649 c.p.c. (per le domande formulate in via subordinata).

Si costituiva la DR S.p.A. nel giudizio (NRG 2023) impugnando e contestando tutto quanto ex adverso eccepito e prodotto in quanto infondato in fatto ed in diritto e chiedeva il rigetto dell’opposizione avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa. Con vittoria di spese, compensi, spese generali oltre oneri di legge.



Sentenza n. 1399/2024 pubbl. il 11/12/2024
7
RG n. /2023
Repert. n. 2494/2024 del 12/12/2024
Sentenza n. cronol. 4307/2024 del 11/12/2024

Successivamente, a seguito della notifica del pignoramento presso terzi, gli opposenti chiedevano la concessione della “inibitoria ex art. 615 c.p.c. inaudita altera parte o, in via subordinata, di anticipare l’udienza per la discussione dell’inibitoria a data anteriore al 15 febbraio 2023.”. L’opposta si costituiva chiedendo il rigetto dell’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo in quanto irricevibile e/o inammissibile e, comunque, infondata in fatto ed in diritto per le ragioni spiegate in narrativa. All’udienza del 08.02.2024 lo scrivente si riservava sulla richiesta di sospensiva.

In data 23.02.2024, a scioglimento della riserva assunta, veniva disposta la sospensione della efficacia esecuzione.

A seguito del reclamo proposto dalla , con provvedimento n. /2024 del 13.05.2024 il Collegio confermava il provvedimento di sospensione assunto dallo scrivente.

Nel frattempo la S.p.A. notificava atto di precetto alla Sig.ra moglie del Sig. e socia al 20% della S.r.l., che veniva opposto con atto di citazione notificato il 28.11.2023.

Il relativo giudizio (NRG 2023) veniva incardinato dinanzi questo Tribunale ed assegnato allo scrivente magistrato, con udienza fissata in data 18.04.2024. A sostegno dell’opposizione, parte opponente esponeva le stesse argomentazioni esposte nel primo giudizio e concludeva secondo quanto già indicato nelle conclusioni di cui al precedente giudizio.

Si costituiva la S.p.A. impugnando e contestando tutto quanto ex adverso eccepito e prodotto in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni spiegate nella comparsa di costituzione.

Depositata le memorie ex art. 171 ter cpc, all’udienza del 18.04.2024 veniva disposta la riunione del procedimento NRG 2023 al portante NRG /2023 e, acquisita la documentazione, veniva fissata per rimessione in decisione l’udienza del 10.12.2024 con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., con assegnazione alle parti dei termini ex art 189 c.p.c..



Sentenza n. 1399/2024 pubbl. il 11/12/2024
RG n. /2023
8 Repert. n. 2494/2024 del 12/12/2024
Sentenza n. cronol. 4307/2024 del 11/12/2024

E' noto che a seguito della pronuncia del provvedimento di riunione, non viene meno l'individualità delle cause connesse, ciascuna delle quali conserva la propria autonomia, senza che le posizioni delle parti si fondano.

Le vicende processuali che riguardano soltanto una causa non incidono sulle altre.

In egual modo, per quanto concerne il materiale probatorio raccolto in ciascuna delle cause connesse prima della riunione, questo non potrà incidere sulle altre cause, ma dovrà essere autonomamente valutato con riferimento alla causa in cui è stato raccolto.

Il provvedimento discrezionale di riunione di più cause lascia quindi immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni; pertanto, la loro congiunta trattazione lascia integra la loro identità tanto che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite pur essendo formalmente unica si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise (Cass. civ. n. 15383/2011 e Cass. civ. n. 7908/2001).

Fatta tale premessa, si procede pertanto alla decisione delle cause successivamente riunite, mantenendone tuttavia anche visivamente la loro autonomia.

Procedimento nr. /23.

Anche in applicazione del principio della regione più liquida, tale procedimento può essere deciso sulla scorta di quanto già statuito nel provvedimento di sospensione ex art. 615 primo co. cpc, adottato dallo scrivente e da ritenersi materialmente trascritto nella presente sede decisoria, per come integralmente confermato dal Collegio in sede di reclamo con ordinanza 9.5.2024.

pagina 8 di 24

Firmato Da: RIA FEDERICO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 357b99



Sentenza n. 1399/2024 pubbl. il 11/12/2024
RG n. /2023
9 Repert. n. 2494/2024 del 12/12/2024
Sentenza n. cronol. 4307/2024 del 11/12/2024

Già cioè i motivi di opposizione strettamente di competenza di questo giudice della opposizione a precetto appaiono fondati.

In questa sede, appare sufficiente ulteriormente evidenziare come, rispetto a quanto statuito nella predetta ordinanza di sospensiva, solo in data 6.3.2024 (e nel presente procedimento, mediante allegazione all'atto di reclamo) ha depositato nel procedimento di merito comunicazione da parte di Leasing, indirizzata a [redacted] ove – con riferimento al contratto di Leasing n. [redacted] – oltre a informare che il relativo rapporto di credito era stato ceduto a SPV s.r.l., con efficacia giuridica a partire dal 14 Dicembre 2015, con avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. [redacted] parte seconda del [redacted] 2015, veniva altresì specificato che “il bene oggetto del contratto [redacted] è stato RADIATO in data 28 Febbraio 2006”.

Tale produzione tuttavia è avvenuta oltre il termine assegnato alle parti per le attività probatorie ed in particolare oltre il termine di 20 giorni di cui al nr. 2 dell'art. 171 ter c.p.c..

Termine per la seconda memoria integrativa:

(20 giorni prima del 23 febbraio 2024)

Venerdì 2 febbraio 2024

Assume la parte opposta, in punto di utilizzabilità di tale documentazione che:

l'articolo 669 terdecies cpc quarto comma cpc consente la produzione di nuovi documenti;

la necessità della produzione sarebbe scaturita solo dalla lettura dell'ordinanza di sospensiva assunta dallo scrivente.

Entrambi gli assunti non possono essere condivisi.



Il disposto di cui all'art. 669 terdecies cpc va infatti adeguatamente coordinato con la funzione strumentale, rispetto alla successiva decisione di merito, del provvedimento cautelare sub specie "sospensiva ex art. 615-624 cpc".

E' evidente pertanto che laddove, come nella fattispecie al vaglio, tale attività viene svolta in un momento in cui, nella sottostante fase di merito, il termine per la formulazione delle richieste istruttorie è già spirato, consentire la produzione, in sede cautelare, di documentazione poi non utilizzabile ai fini della decisione di merito, violerebbe manifestamente quel principio di necessaria strumentalità della fase cautelare rispetto alla fase decisoria

Diversamente poi da quanto assume la difesa della parte opposta, l'esigenza di produzione della documentazione poi versata (tardivamente) in giudizio non può seriamente ritenersi essere scaturito dalla decisione assunta dallo scrivente nell'ordinanza di sospensione ex artt. 615 e 624 cpc.

La difesa degli oppositori già alla anticipata udienza – per l'inibitoria – del 9 gennaio 2024 aveva tra le altre cose eccepito anche che parte opposta aveva solo allegato il relativo avviso pubblicato in G.U. (suo doc. 7 della memoria per l'inibitoria) nulla allegando e provando in ordine alla sussistenza dei numerosi criteri identificativi dei crediti ceduti che dovevano cumulativamente coesistere al fine di poter considerare il credito de quo incluso nella precedente cessione (v. infra G.U.)".

Era a seguito di tale contestazione, che la parte opposta avrebbe dovuto adeguatamente e tempestivamente comprovare l'inclusione del credito nella vicenda successoria de qua, avendone ancora la possibilità di farlo versando in atti la documentazione rispettando il termine fissato dal numero 2 dell'art. 171 ter cpc.



Sentenza n. 1399/2024 pubbl. il 11/12/2024

RG n. /2023

¹¹ Repert. n. 2494/2024 del 12/12/2024

Sentenza n. cronol. 4307/2024 del 11/12/2024

Come detto, solo in data 6.3.2024 la _____ ha depositato nel procedimento di merito comunicazione da parte di _____ Leasing, indirizzata a _____ ove – con riferimento al contratto di Leasing n. _____ – oltre a informare che il relativo rapporto di credito era stato ceduto a _____ SPV s.r.l., con efficacia giuridica a partire dal 14 Dicembre 2015, con avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. _____ parte seconda del _____ 2015, veniva altresì specificato che “il bene oggetto del contratto _____ è stato RADIATO in data 28 Febbraio 2006”.

Secondo cassa Cass., Sez. U., 04/05/2017, n. 10790 e succ. conf. e 10200/2021), sono peraltro individuabili distinti profili:

- a) il perfezionamento della cessione;
- b) la prova dello stesso;
- c) l'opponibilità di quella al debitore ceduto.

Nell'ordinanza, poi confermata dal Collegio, lo scrivente aveva evidenziato come anche sulla scorta dei principi resi da Cass. nr. 3405/24 2024 la valutazione in combinato disposto tra loro delle emergenze acquisite inducesse a ritenere come adeguatamente comprovato il doppio fenomeno successorio, anche in ragione dei non convincenti disconoscimenti – davvero di stile e privi di contenuto alternativamente ricostruttivo – operati dalla difesa degli oppositori della corposa documentazione versata dall'opposta

Le riscontrate criticità attecchivano invece alla opponibilità al debitore ceduto della stessa vicenda traslativa, allora pienamente efficace tra le parti, secondo l'impostazione fondata su una funzione “costitutiva” della pubblicità ex art. 58 TUB e leggi speciali, ampiamente esposta nella ordinanza di sospensione.



Sentenza n. 1399/2024 pubbl. il 11/12/2024
RG n. /2023
¹² Repert. n. 2494/2024 del 12/12/2024
Sentenza n. cronol. 4307/2024 del 11/12/2024

Quelle criticità allora non possono ritenersi superate, avendo la parte compiutamente comprovato l'inclusione della vicenda successoria de qua e poi l'iscrizione nel Registro delle Imprese oltre il termine previsto per le preclusioni istruttorie.

La sussistenza di oscillazioni giurisprudenziali in punto di utilizzabilità, a fini oppositivi, del meccanismo proprio della cessione previsto dal codice civile e dunque anche di rilevanza della notifica del precetto stesso, induce a ritenere in parte qua interamente compensate tra le parti le spese di lite.

Procedimento nr. 4032/23.

Nell'ambito di tale procedimento viceversa, la produzione di quella documentazione è avvenuta tempestivamente col deposito della seconda memoria ex art. 183 cpc.

I motivi di opposizione di stretta competenza di questo giudice della opposizione ex art. 615 primo co. cpc risultano allora infondati.

Sulla legittimazione attiva di .

Facendo applicazione dei principi resi da Cass. nr. 3405/24 2024, secondo cui la "produzione del contratto" o meglio la prova del contratto di cessione possa essere data con ogni mezzo, dovendo il Giudice desumerla dall' "accertamento complessivo delle risultanze di fatto", risulta acquisito quanto segue.

I vari modus idonei al raggiungimento della prova processuale della cessione del credito, si distinguono, peraltro in particolare ne:

a) l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;



Sentenza n. 1399/2024 pubbl. il 11/12/2024
RG n. /2023
¹³ Repert. n. 2494/2024 del 12/12/2024
Sentenza n. cronol. 4307/2024 del 11/12/2024

b) la produzione del contratto di credito unitamente all'elenco delle posizioni cedute e delle relative anagrafiche;

c) eventuali comunicazioni stragiudiziali (si pensi alla missiva) con cui sia stata data adeguata notizia della cessione;

d) le dichiarazioni confessorie della cedente.

L'elenco è meramente esemplificativo e non necessariamente esaustivo ed evidentemente contempla i vari elementi che devono essere di volta in volta valutati dal giudice del merito, in un'ottica anche di ricerca della prova della inclusione del credito de quo nella vicenda traslativa in blocco da meri elementi presuntivi inequivoci.

Nella fattispecie al vaglio allora, la parte opposta ha allegato ed adeguatamente documentato la vicenda traslativa de qua:

Spv S.r.l. nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, regolata ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario, in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili "in blocco", è divenuta titolare in data 14 dicembre 2015 di un portafoglio di crediti in precedenza di titolarità di Leasing S.p.A. (già S.p.A., che a seguito di fusione con Leasing S.p.A. per atto a rogito Notaio Dott. di Milano del rep. ? aveva mutato la propria denominazione sociale in Leasing S.p.A. (cfr. doc. 3), giusta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 2015 (cfr. doc. 4);

Spv S.r.l. aveva conferito a S.p.A. (già S.p.A.), con sede in Roma, P.zza c.f. p.iva e numero di iscrizione nel registro delle imprese , l'incarico di provvedere alla



Sentenza n. 1399/2024 pubbl. il 11/12/2024
RG n. /2023
¹⁴ Repert. n. 2494/2024 del 12/12/2024
Sentenza n. cronol. 4307/2024 del 11/12/2024

gestione del recupero dei crediti giusta atto del 2015 a rogito notaio dott.
[rep.] [cfr. doc. 5);

in virtù di contratto di cessione di crediti pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui
alla legge 52/1991 e successive modifiche, stipulato in data 29 dicembre 2017,
S.p.A. in qualità di procuratore speciale della Spv S.r.l. ha ceduto
alla società SPA parte del Portafoglio di crediti insoluti e di difficile
riscossione di titolarità di SPV S.r.l., tra i quali quello portato dal titolo
esecutivo azionato nella presente procedura esecutiva (doc. 6);

L'opposta produce lettera del 03.09.2020 inviata da essa S.p.A., notificata ai
debitori in data 11/12 settembre 2020 con comunicazione della cessione del
credito e contestuale messa in mora dei debitori (doc. 9 comparsa cost.);
comunicazione cui l'odierna opponente non rivolgeva alcuna contestazione
(anche) in punto di legittimazione;

L'opposta è in possesso di documentazione stragiudiziale inviata dalla cedente ai
debitori, tra cui l'atto di precetto in data il 2/3 maggio e la dichiarazione di
risoluzione del contratto de quo;

L'opposta è in possesso dei titoli contrattuali, anche di garanzia, sottostanti la
formazione del credito;

L'opposta produce – qui tempestivamente – dichiarazione della cedente di
conferma della vicenda successoria in forza della quale agisce e attestazione sulla
radiazione del veicolo.

All'esito della valutazione imposta allo scrivente, può ritenersi adeguatamente
comprovata la legittimazione della cessionaria.



Sentenza n. 1399/2024 pubbl. il 11/12/2024
RG n. /2023
¹⁵ Repert. n. 2494/2024 del 12/12/2024
Sentenza n. cronol. 4307/2024 del 11/12/2024

Si conferma quanto già esposto in relazione al Procedimento nr. 23 sul raggiungimento della prova dell'avvenuto rispetto degli adempimenti pubblicitari.

Contrariamente poi a quanto indicato nel provvedimento di rigetto del reclamo, il ndg 793480 corrisponde all'ndg della lettera di risoluzione della Leasing S.p.A. del 30.12.2005 inviata alla S.r.l. (cfr. doc. 2 memorie 171 ter n. 2 c.p.c.) ed alla lettera di notifica della cessione e di messa in mora notificata dalla ai garanti tutti (cfr. doc. 9 comparsa cost); mentre alcuna rilevanza ai fini de quibus assume la non corrispondenza degli importi rispetto al credito poi portato dal titolo (decreto ingiuntivo non opposto).

Dunque vi è prova della vicenda traslativa; vi è prova della opponibilità della stessa al debitore opponente.

Inconsistente appare inoltre l'eccezione di asserita prescrizione del credito.

Sostiene la parte opponente che ai sensi degli artt. 2946 c.c., il termine a quo sarebbe iniziato a decorrere il 26.10.2010 – termine di notifica del decreto ingiuntivo opposto - per cui la prescrizione decennale si sarebbe perfezionata in data 25.10.2020.



Produce tuttavia l'opposta almeno la lettera del 03.09.2020 inviata dalla S.p.A., notificata ai debitori in data 11/12 settembre 2020 con comunicazione della cessione del credito e contestuale messa in mora dei debitori (doc. 11).

Tale atto, la cui sottoscrizione non è stata disconosciuta dalla opponente, costituisce idoneo atto interruttivo della prescrizione, con decorso di nuovo termine interrotto almeno dalla notifica del precetto de quo.

L'atto di interruzione della prescrizione allora ha natura unilaterale e recettizia, per cui ne è indispensabile la conoscenza legale da parte del destinatario, per riconoscergli gli effetti di cui all'art. 2943 c.c.

"...In tema d'interruzione della prescrizione, tanto l'atto giudiziale, di cui ai primi tre commi dell'art. 2943 cod. civ., quanto l'atto stragiudiziale, di cui all'ultimo comma dello stesso articolo, postulano, ai fini della produzione dell'effetto interruttivo, la conoscenza dell'atto da parte del destinatario...";
"...Gli atti interruttivi della prescrizione riconducibili alla previsione dell'art. 2943, quarto comma. c.c., consistono in atti recettizi, con i quali il titolare del diritto manifesta al soggetto passivo la sua volontà non equivoca, intesa alla realizzazione del diritto stesso..." (in termini su tutte Corte di Cassazione, sentenza n. 12480/2013 e Cass. n. 25861/2010).

Ex art. 1134 c.c.: "Gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati".

Per determinare il contenuto o meglio il significato del concetto si ha "conoscenza legale" dell'atto quando ex art. 1335 cc: "La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario...".



Sentenza n. 1399/2024 pubbl. il 11/12/2024
17
RG n. 3395/2023
Repert. n. 2494/2024 del 12/12/2024
Sentenza n. cronol. 4307/2024 del 11/12/2024

In materia allora di prova della ricezione dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1335 cc, laddove non sia imposto, come nella fattispecie al vaglio, l'utilizzo di uno specifico mezzo (raccomandata con ricevuta di ritorno o pec o corriere privato o altro), occorre fare applicazione del seguente principio di diritto.

La produzione in giudizio di un telegramma, o di una lettera raccomandata, anche in mancanza dell'avviso di ricevimento, costituisce prova certa della spedizione, attestata dall'ufficio postale attraverso la relativa ricevuta, dalla quale consegue la presunzione dell'arrivo dell'atto al destinatario e della sua conoscenza ai sensi dell'art. 1335 c.c., fondata sulle univoche e concludenti circostanze della suddetta spedizione e sull'ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico" (Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 511 del 11/01/2019, Rv. 652130 - 01; Sez. L -, Sentenza n. 24015 del 12/10/2017, Rv. 646099 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 13488 del 20/06/2011, Rv. 618337 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 12954 del 04/06/2007, Rv. 597708 - 01).

Dunque, comprovata la certezza dell'invio della raccomandata (si veda addirittura la cartolina di ricezione) può già presumersi l'arrivo dell'atto al destinatario ex art. 1335 cc..

A fronte allora di tali inequivoche acquisizioni, era onere della parte opponente di essere stata, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere conoscenza della comunicazione stessa.

Sotto tale profilo sia le iniziali allegazioni sia quelle ulteriormente addotte in questa sede appaiono del tutto insussistenti.

Invoca poi la parte opponente la qualificazione in parte qua della presente opposizione a precetto quale opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c., alla luce di Cass. SS.UU. n. 9479 del 6 aprile 2023.



Sentenza n. 1399/2024 pubbl. il 11/12/2024
RG n. 3395/2023
¹⁸ Repert. n. 2494/2024 del 12/12/2024
Sentenza n. cronol. 4307/2024 del 11/12/2024

Reclamando il riconoscimento della qualità di consumatore, la parte opponente assume la nullità del decreto ingiuntivo (titolo esecutivo) - per violazione del Foro del Consumatore ex art. 33, comma 2, lettera u) del Codice del Consumo e la nullità della clausola di deroga dell'art. 1957 c.c. in quanto vessatoria in violazione dell'art. 34, co. 5, del Codice del Consumo e decadenza/inefficacia della garanzia.



Sentenza n. 1399/2024 pubbl. il 11/12/2024
RG n. /2023
¹⁹ Repert. n. 2494/2024 del 12/12/2024
Sentenza n. cronol. 4307/2024 del 11/12/2024

Il titolo esecutivo azionato in questa sede è costituito dal Decreto ingiuntivo n. 5208/2010 (R.g. n. 20250/2010) emesso dal Tribunale di Bologna in data 23 giugno 2010, non opposto dalla odierna opponente.

Come noto l'applicazione dei principi fissati dalla suddetta Sezioni Unite del 6.4.2023 n. 9479, presuppongono la definitività del decreto per mancata opposizione; fattispecie ricorrente nella ipotesi al vaglio dello scrivente.

In relazione a tale richiesta allora, si conviene con quella impostazione secondo cui ferma la valutazione meramente prognostica che deve compiere il GE in sede di sospensiva (con la precisazione di cui infra per l'ipotesi di opposizione ex art. 615 primo co.), soltanto il giudice dell'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ha competenza ad accertare l'abusività delle clausole contrattuali, nonché la qualità di consumatore del debitore esecutato.

Le Sezioni Unite hanno a tal proposito statuito che ogni qualvolta si ravvisi la necessità di accertare la sussistenza di clausole abusive e, correlativamente, la qualità di consumatore dell'esecutato, il G.E. è tenuto ad arrestare la sua attività in attesa degli esiti, anche di tipo sommario (leggi: sospensione della esecutività del titolo), dell'opposizione tardiva, risultando competente in tal senso soltanto quest'ultimo giudice.

Il G.E. è pertanto tenuto a informare le parti e ad assegnare il termine di quaranta giorni per proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo.

Per quanto in particolare in questa sede interessa evidenziare le citate SSUU hanno così indicato il percorso che questo giudice della opposizione a precetto è chiamato a seguire:

Il giudice dell'esecuzione:

DR

Diritto del
Risparmio



- a) in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell'abusività delle clausole, ha il dovere - da esercitarsi sino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito - di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo;
- b) ove tale controllo non sia possibile in base agli elementi di diritto e fatto già in atti, dovrà provvedere, nelle forme proprie del processo esecutivo, ad una sommaria istruttoria funzionale a tal fine;
- c) dell'esito di tale controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole - sia positivo, che negativo - informerà le parti e avviserà il debitore esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) l'eventuale abusività delle clausole, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo;
- d) fino alle determinazioni del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 649 c.p.c., non procederà alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito;
- e) se il debitore ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., al fine di far valere l'abusività delle clausole del contratto fonte del credito ingiunto, il giudice adito la riqualificherà in termini di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimetterà la decisione al giudice di questa (translatio iudicii).

In attuazione pertanto del disposto di cui alla lettera e) si procede in parte qua alla assegnazione alle parti del termine di 40 gg per l'introduzione del procedimento di opposizione tardiva dinanzi al Tribunale funzionalmente competente in ordine alla stessa, vale a dire dinanzi al Tribunale di Bologna.

In punto di valutazione del fumus di fondatezza dei motivi di opposizione, può in questa sede limitarsi lo scrivente ad evidenziare come l'odierna garante opponente risulti solo titolare di quote pari al 20% del capitale di S.r.l., società debitrice principale.



Sentenza n. 1399/2024 pubbl. il 11/12/2024

RG n. /2023

²¹ Repert. n. 2494/2024 del 12/12/2024

Sentenza n. cronol. 4307/2024 del 11/12/2024

Tale dato, assolutamente neutro, non consente di escludere in radice la configurabilità in capo alla medesima, peraltro casalinga e coniuge di uno dei soggetti che la stessa parte opposta indica come effettivamente operativi nell'ambito dell'attività posta in essere dalla debitrice principale, della qualifica di consumatore.

A sostegno di tale conclusione si evidenzia ulteriormente come l'opponente non risulti avere mai svolto alcuna attività lavorativa, come da allegato certificato del Centro per l'impiego (doc. 4 produzioni opponente) e non risulta essere mai stata titolare di partita iva e/o svolto una qualche attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale.

Nella stessa conclusionale depositata dalla parte opposta nei giudizi riuniti, la difesa della [redacted] costretta da ultimo ad ammettere che "E' di tutta evidenza che la società garantita era una società avente natura di carattere familiare dove, certamente, la gestione e l'operatività della stessa era in mano ai mariti, soci di fatto della [redacted] S.r.l." ".....Si ritiene, prevalendo la situazione fattuale rispetto alla formale, che la qualifica di consumatore non possa vestire i Sigg.ri [redacted] dovendosi ritenere gli stessi pienamente operativi e collegati alla società che avevano garantito nel 2001 con fideiussione autonoma: vanno, pertanto, dichiarati soggetti professionali.

A tal riguardo si evidenzia che i Sigg.ri [redacted] e [redacted] hanno sempre rappresentato la [redacted] e gli altri fideiussori nelle trattative di bonario componimento della pendenza con la società [redacted] Banca mandataria di [redacted] Leasing S.p.A. (già [redacted] S.p.A.). come da documentazione allegata (doc. 18 comparsa cost.).".

Come noto i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria - all'entità della partecipazione al



Sentenza n. 1399/2024 pubbl. il 11/12/2024
RG n. /2023
²² Repert. n. 2494/2024 del 12/12/2024
Sentenza n. cronol. 4307/2024 del 11/12/2024

capitale sociale nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunta dal fideiussore.

Nella fattispecie al vaglio allora, se è pur vero che la partecipazione societaria non differisse rispetto agli altri soci (20 %), dal vaglio delle allegazioni fattuali esposte dalla stessa parte opposta emerge un quadro di assoluta estraneità della odierna opponente, coniuge di uno dei soggetti ritenuti come effettivamente operativi, alla gestione della società.

In tale prospettiva il Collegio arbitrale di Milano, con Decisione del 27.09.2016 n. 8296 ha ad esempio riconosciuto la sussistenza della qualità di consumatore al socio che, resosi garante dei debiti della S.r.l., non abbia mai preso parte, neppure minimamente, all'operatività concreta della stessa né abbia ricoperto cariche gestorie o dirigenziali né, ancora, abbia agito quale destinatario di incarichi particolari all'interno dell'organigramma aziendale.

Confermato peraltro sul punto come ogni ulteriore approfondimento resti riservato al giudice della opposizione tardiva, rileva lo scrivente come, nell'ambito della impostagli valutazione prognostica, non si rinvercano agli atti elementi forti che possano indurre a ritenere manifestamente infondata quella allegazione oppositoria.



Sentenza n. 1399/2024 pubbl. il 11/12/2024
RG n. /2023
²³ Repert. n. 2494/2024 del 12/12/2024
Sentenza n. cronol. 4307/2024 del 11/12/2024

Anche in relazione alla abusività delle clausole pure denunciate dalla parte opponente, manifeste criticità si rilevano proprio in relazione alla clausola di deroga alla competenza per territorio, ed a fronte invece della competenza funzionale riservata al giudice di residenza del consumatore (con conseguente concreto rischio di declaratoria di nullità del decreto per incompetenza del giudice che lo ha emesso) nonché con riferimento alla clausola di deroga all'art. 1957 cc.

Per non parlare poi dello stesso meccanismo di cui dichiara di volersi avvalere la parte opposta che non sarebbe sussumibile nell'ipotesi della garanzia fideiussoria ma della vera e propria autonoma garanzia a prima richiesta; patto sotto ogni profilo ex se vessatorio.

Sussistono pertanto i presupposti per la riqualificazione in parte qua dei motivi di opposizione quali motivi afferenti l'opposizione tardiva ex SSUU. Cit.. Si impone pertanto l'adozione di provvedimento che assegni alla parte opponente termine per l'introduzione di opposizione tardiva ex art. 650 cpc dinanzi al giudice funzionalmente competente (tribunale di Bologna), con conseguente sospensione del presente procedimento ex art. 295 cpc, in attesa della definizione di quello per manifesta pregiudizialità tra i due, e dovendosi, all'esito del pregiudicante, quanto meno decidere in ordine alla qui disposta sospensione ex art. 624 cpc.

Si impone altresì in relazione al procedimento nr. 4032/23 l'adozione del provvedimento di separazione dal giudizio già riunito.

P.Q.M.



Sentenza n. 1399/2024 pubbl. il 11/12/2024
RG n. /2023
²⁴ Repert. n. 2494/2024 del 12/12/2024
Sentenza n. cronol. 4307/2024 del 11/12/2024

accoglie l'opposizione in relazione al procedimento nr. /23 e dichiara pertanto l'inefficacia del precetto e di tutti gli atti connessi o conseguenti allo stesso;

nulla sulle spese di lite;

dispone la separazione del procedimento nr. /23;

rigetta i motivi di opposizione a precetto in relazione a tale procedimento nr. /23, per come individuati nella parte motiva;

riqualifica i motivi di opposizione meglio indicati in parte motiva come oggetto di opposizione tardiva ex art. 650 cpc e Cass. SS.UU. 6.4.2023 n. 9479 ed assegna alla parte opponente termine perentorio di gg. 40 per proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo, inizialmente notificato, dinanzi al Tribunale funzionalmente competente;

sospende l'esecuzione e sospende il presente procedimento in attesa della definizione del procedimento di opposizione tardiva ex art. 650 cpc;

spese al definitivo in relazione a tale procedimento 4032/23.

Si comunichi

Pescara, 11.12.2024

IL GIUDICE

Federico Ria

